

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1877

anche pella ricchezza mobile, e quindi la pregherei di accettare questa mia modificazione.

BORDONARO. La benevolenza o, per meglio dire, l'arrendevolezza colla quale il Ministero ha consentito all'emendamento della Giunta relativamente alla notificazione individuale al proprietario, mi anima a rivolgergli una preghiera; che sarebbe quella di mantenere il termine di 30 giorni invece di 20. E questa preghiera io gliela rivolgo in considerazione particolarmente delle condizioni poco felici di quelle popolazioni delle quali io rappresento una parte.

L'onorevole ministro disse precisamente: a me preme di avere il lavoro di accertamento fatto contemporaneamente ed uniformemente, perchè io intendo dai risultati di questo lavoro fare i miei calcoli comparativi e procedere all'applicazione sollecita della tassa. L'onorevole ministro, al quale sta a cuore la perequazione del sistema, non può certamente volerlo senza la perequazione delle condizioni economiche, là ove deve funzionare, e quando ci sono provincie dove abbiamo capoluoghi di circondario i quali non sono collegati in nessun modo coi propri comuni, nè per vie ferrate o rotabili, nè per canali ed altro, io domando se sia sufficiente il termine di 20 giorni o non si debba estenderlo a trenta.

Un'altra considerazione che mi spinge a chiedere questo favore, si è la molteplicità delle disposizioni che si riferiscono alla materia dei fabbricati la cui cognizione è comune a pochi. Io ho fatto un sunto di tutto ciò che fino ad ora vige intorno alla legislazione dei fabbricati, e se la Camera vuole accordarmi un momento di attenzione rassegherò per sommi capi quali e quante sono queste disposizioni: legge 26 gennaio 1865; legge 11 agosto e decreto 28 agosto 1870, il quale cita la legge 14 gennaio 1864; il decreto legislativo 28 giugno 1866, due del 28 maggio 1867 pertanto i numeri 3717, 3719, più i decreti 13 febbraio 1868, 7 luglio 1868, 26 luglio 1868, 11 agosto 1870, e poi la legge 26 giugno 1873, poi il decreto 31 agosto 1873, e finalmente il decreto 9 agosto 1874, senza contare la legge che stiamo votando.

Ora, per quanta scienza potesse supporre in tutti i contribuenti, è impossibile che la maggior parte di essi conoscano il contenuto di questa farragine di leggi, e senza ingannarmi potrei dire che molti fra di noi le ignorino.

Ora, come volete che un proprietario, il quale ha la sventura di risiedere lontano del comune dove si trovano i suoi beni, ed a cui non può accedere per mancanza di strade, possa in soli venti giorni ri-

conoscere le variazioni che fossero portate nelle tabelle, e provvedere secondo i casi, reclamando?

Per queste considerazioni io quindi pregherei la Commissione e il ministro a fare una eccezione per talune provincie le quali si trovano in questa disgraziata condizione; che se questo non potesse consentire, allarghi la misura per tutti, così nessuno si troverà a disagio.

Concludo quindi pregando l'onorevole ministro di mantenere il termine di 30 giorni già proposto dalla Commissione, invece di quello di 20 testè concordato.

MELCHIORRE. Io, compiacendomi dell'accordo intervenuto tra l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole relatore della Commissione, debbo esternare ancora qualche dubbio intorno alla locuzione adoperata rispetto all'intimazione da farsi ai possessori di fondi urbani. Si è detto che la notificazione debba essere individuale.

Ora intorno alla intelligenza di queste parole ho alcuni dubbi, e presentandoli all'onorevole relatore della Commissione, vorrei fossero dissipati con una sua dichiarazione esplicita e chiara.

Qui bisogna guardare ai contribuenti possessori che non hanno il domicilio effettivo nel luogo ove posseggono i fabbricati da tassarsi.

Ora, io domando all'onorevole relatore della Commissione: questa notificazione individuale si fa dove esiste il fabbricato, o dove il possessore proprietario del fondo ha il suo domicilio?

Può avvenire il seguente caso, che un agente sbadato e negligente non trasmetta e curi la notificazione individuale all'interessato, che il messo del comune ritenga nelle sue mani l'atto notificativo da consegnarsi al possessore del fondo, il quale abbia il domicilio reale ed effettivo in un comune molto lontano, del che parmi che avesse parlato ancora l'onorevole Bordonaro, e che in conseguenza di tali fatti, scorra il tempo utile ai ricorsi, e il contribuente si trovi nella dura necessità di pagare una imposta eccessiva ed ingiusta. Ora, in tal caso, questa notificazione individuale, se dovesse nell'applicazione farsi nel modo che da me si è detto, sarebbe frustranea, non sarebbe raggiunto lo scopo della garanzia che si è voluto accordare al possessore, a cui importa di avere conoscenza della notificazione delle modificazioni fatte dall'agente delle imposte dirette a tempo opportuno o nel termine di legge.

Quindi io crederei che la notificazione individuale debba farsi nel domicilio effettivo ove si trova il possessore e proprietario del fondo urbano dei cui redditi si fa l'accertamento. E per tale modo soltanto la garanzia sarà effettiva, sarà efficace, e garantiremo effettivamente i diritti dei possessori di